

**DISCIPLINARE PROGETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE
PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia**

Tra

la **Regione Puglia**, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata **REGIONE**) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi _____ e del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione _____ dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione,

e

XXXX S.r.l. (nel seguito denominato anche **SOGGETTO PROPONENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede in _____ (____), _____ capitale sociale versato Euro _____,00, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bari al n. _____, in persona del _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli come da Atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisito agli atti della **REGIONE**;

PREMESSO

- a) che con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26 febbraio 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma;
- b) che con Deliberazione n. 2941 del 29 dicembre 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 16 gennaio 2012, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma Operativo FESR 2007-2013 della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- c) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti

- all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE;
- d) che il Regolamento n. 9 del 26 giugno 2008 (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), dal Regolamento n. 4 del 24/03/2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28/03/2011), dal Regolamento n. 5 del 20/02/2012 (B.U.R.P. n. 29 del 24/02/2012) e dal Regolamento n. 7 del 3/05/2013 (B.U.R.P. n. 62 del 07/05/2013) disciplina i Regimi di Aiuto regionali in esenzione (in seguito denominato **REGOLAMENTO**);
- e) che il Titolo IX di tale Regolamento è denominato: "Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione";
- f) che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 è stato adottato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-2013, (B.U.R.P. n. 149 del 25 settembre 2008);
- g) che con D.G.R. n. 165 del 17/02/09 la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (B.U.R.P. n.34 del 04/03/09);
- h) che con la Delibera di Giunta Regionale n. 1454 del 17.07.2012 (B.U.R.P. n. 117 del 07/08/2012) è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. per l'esecuzione di attività nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia sottoscritta in data 30 luglio 2012 rep. n. 014008 del 07 agosto 2012;
- i) che è stato adottato, con Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013 n. 71 del 09/08/2012 (B.U.R.P. n. 119 del 16/08/2012), di seguito modificato con i seguenti atti dirigenziali modificato, riapprovato e ripubblicato con Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013 n. 74 del 29/08/2012 (B.U.R.P. n. 131 del 06/09/2012), e con Determinazione n. 917 del 16 maggio 2013 (B.U.R.P. n. 74 del 30/05/2013), con Determinazione n. 1452 del 23 luglio 2013 (B.U.R.P. n. 121 del 12/09/2013), l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 78 del succitato Regolamento (in seguito denominato **AVVISO**) ed è stata impegnata la somma complessiva di € 49.448.032,87;
- j) che con Determina Dirigenziale n. 1558 del 30/07/2013 si è proceduto all'assunzione di un ulteriore impegno pari ad € 20.000.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1 - azione 6.1.11;
- k) che con D.G.R. n. 381 del 04/03/2014 (pubblicato sul BURP n.... del .././....) e s.m.i. la Giunta Regionale ha ribadito la sussistenza, nell'ambito della programmazione 2007/2013 della normativa di riferimento, ivi compresa la

Circolare MAP 980902 del 26 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2006;

- l) che con D.G.R. n. _____ del _____ (pubblicato sul BURP n. _____ del ____/____/____) e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato lo schema di disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie;
- m) che il proponente **XXXX**, con istanza di accesso presentata in data ____/____/____ alla **REGIONE** e acquisita agli atti con Prot. n. _____ del ____/____/____, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO**, un progetto industriale per la realizzazione di _____;
- n) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, il proponente **XXXX** è una Piccola Impresa;
- o) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell' **AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità della proposta progettuale del proponente **XXXX** ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____/____/____ prot. n. ____/BA, l'esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione Istruttoria;
- p) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, è stato adottato con Determinazione Dirigenziale n. _____ di rep. del ____/____/____, il provvedimento di ammissione della proposta di **XXXX S.r.l.**, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di euro _____ con un ammontare finanziario teorico della agevolazione massima concedibile pari a euro _____;
- q) che la **REGIONE**, con nota del ____/____/____ Prot. n. _____, ha comunicato, a **XXXX**, l'ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, vista la D.D. n. _____ di rep. del ____/____/____;
- r) che, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla nota regionale di comunicazione di ammissibilità, **XXXX** ha provveduto all'invio del progetto definitivo, trasmesso in data ____/____/____ ed acquisito agli atti della **REGIONE** per la realizzazione di _____:

INVESTIMENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INCREMENTO OCCUPAZIONALE (ULA)
			(€)		
Attivi Materiali	XXXX				
Ricerca & Sviluppo					
Servizi di Consulenza					
E-Business					
Totale					

- s) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dell'**AVVISO** e dagli articoli 79, 80 e 81 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, **Puglia Sviluppo S.p.A.** ha svolto la verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal proponente **XXXX**, ed ha comunicato alla **REGIONE**, con nota del ____/____/____ prot. n. ____/BA, l'esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;
- t) che il Servizio, con provvedimento dirigenziale n. ____ di rep. del ____/____/____, (nel seguito denominato **Determina di approvazione del progetto definitivo e di concessione provvisoria della agevolazioni**), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società **Puglia Sviluppo S.p.A.**, ha deliberato la stipula del presente **Disciplinare** per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi negli anni ____-____, in conformità al progetto definitivo presentato dal **Soggetto Proponente**, per un importo complessivo ammissibile di ____ Euro, con un onere a carico della finanza pubblica di :____ Euro e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
- **XXXX**: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro ____ e di un investimento in Servizi di Consulenza da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro ____, di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro ____ e di un investimento in E-business, da realizzarsi negli anni ____-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro ____, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro ____ (di cui euro ____ per l'investimento in Attivi Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro ____ per le spese in Ricerca e Sviluppo, euro ____ per le spese in E-business) e con la

previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. _____ unità lavorative (ULA);

- u) che con la medesima Determina Dirigenziale n. _____ di rep. del _____/_____/_____ sono state concesse in via provvisoria al **Soggetto Beneficiario** le agevolazioni di cui al presente **Disciplinare**, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;
- v) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione del progetto industriale previsto dal presente **Disciplinare** e per l'erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007;
 - la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.2.2008);
 - la DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (B.U.R.P. n. 7 del 16.01.2012);
 - la DGR n. 749 del 07.05.2009 recante l'approvazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse I (BURP n. 79 del 03.06.2009);
 - la DGR n. 656 del 05.04.2011 recante la riapprovazione del Programma Pluriennale dell'Asse I del PO FESR 2007-2013 (Burp n. 65 del 29.04.2011);
 - la DGR n. 1779 del 02.08.2011 di modifiche al Programma Pluriennale dell'Asse I del PO FESR 2007-2013 e variazioni di bilancio (Burp n. 132 del 30.08.2011);
 - la DGR n. 1554 del 05.08.2013 recante la revisione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 a seguito dell'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) e variazioni di bilancio – Asse I (BURP n. 123 del 17.09.2013);
 - la DGR n. 750 del 07.05.2009 recante l'approvazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse VI (BURP n. 79 del 03.06.2009);
 - la DGR n. 657 del 05.04.2011 recante la riapprovazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse VI (BURP n. 65 del 29.04.2011);

- la DGR n. 2574 del 22.11.2011 di Modifiche al Programma Pluriennale 2007-2010 dell'Asse VI e variazioni di bilancio (BURP n. 193 del 14.12.2011);
- la DGR n. 377 del 07/03/13 di revisione del Programma Pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007-2013 (Burp n. 49 del 03/04/13);
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato 324/2007;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE ("Regolamento generale di esenzione per categoria"), ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 214 del 9/08/2008), il Regolamento (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 320/22 del 30/11/2013);
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), dal Regolamento n. 4 del 24/03/2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28/03/2011), dal Regolamento n. 5 del 20/02/2012 (B.U.R.P. n. 29 del 24/02/2012) e dal Regolamento n. 7 del 3/05/2013 (B.U.R.P. n. 62 del 07/05/2013) e specificatamente il Titolo IX che disciplina gli aiuti alle piccole imprese per Progetti Integrati di Agevolazione, il Titolo III riguardante la disciplina degli investimenti in Ricerca ed il Titolo IV riguardante la disciplina degli investimenti in Servizi di Consulenze per le imprese e degli investimenti per lo sviluppo dell'e-business;

- l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento adottato con Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013 n. 71 del 09/08/2012 (B.U.R.P. n. 119 del 09/08/2012), modificato, riapprovato e ripubblicato con Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013 n. 74 del 29/08/2012 (B.U.R.P. n. 131 del 06/09/2012), modificato con Determinazione n. 917 del 16 maggio 2013 (B.U.R.P. n. 74 del 30/05/2013) e con Determinazione n. 1452 del 23 luglio 2013 (B.U.R.P. n. 121 del 12/09/2013);
- il Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1 comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000);
- la Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2006;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-2013 (BURP n. 149 del 25 settembre 2008);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola (BURP n. 162 del 16.10.2008);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2157 del 17/11/2009 (B.U.R.P. n. 193 del 02/12/09);
- la DGR n. 165 del 17/02/09 che ha approvato le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);

- la DGR n. ____ del ____/____/2014 (BURP n. __ del __.____.2014) che ha approvato lo schema di disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie;
 - la D.D. n. __ del __/__/2014 che ha approvato la modulistica per la richiesta di erogazione delle agevolazioni (BURP n. __ del __.____.2014);
 - tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette;
- w) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita l'attestazione relativa all'impegno ad apportare mezzi propri;
- x) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la delibera di finanziamento a m/l termine relativa alla copertura finanziaria del programma d'investimenti;
- y) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la documentazione comprovante l'ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- z) che è stata acquisita/richiesta certificazione antimafia del **Soggetto Proponente**;
- aa) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:
- Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/06, recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 210 del 31/07/2006;
 - Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008);

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 214 del 9/08/2008) modificato con Regolamento (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 320/22 del 30/11/2013).

tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente **Disciplinare** si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Disciplina applicabile

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente **Disciplinare**, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l'ammissibilità delle spese degli investimenti in attivi materiali, in servizi di consulenza per le imprese e degli investimenti per lo sviluppo dell'e-business ed in ricerca e sviluppo sono disciplinati dal Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia e dall'**AVVISO**.

1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare

Il **Soggetto Proponente** prende atto, e conferma, che l'efficacia e la validità del presente **Disciplinare** e di tutti gli atti preordinati e conseguenti la **Determina di approvazione del progetto definitivo e di concessione provvisoria della agevolazioni** sono subordinati al ricevimento, da parte della **REGIONE**, della certificazione antimafia del **Soggetto** stesso.

1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati

Le premesse ed il Capitolato Tecnico, approvato con D.D. n. ___ del ___/___/___, devono ritenersi interamente richiamati dal presente **Disciplinare** che il **Soggetto Proponente** dichiara di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE

2.1 Programmi di investimento industriale

Il **Soggetto Proponente** si obbliga a realizzare, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo, dal Capitolato Tecnico, approvato con D.D. n. ___ del ___/___/___, e dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro _____, al netto dell'IVA, secondo l'articolazione indicata nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)

SOGGETTO BENEFICIARIO	TIPOLOGIA PROGRAMMA (Attivi Materiali/ Consulenze/ e-business/ R&S)	UBICAZIONE	ATTIVITA'	CODICE ATECO 2007	AMMONTARE INVESTIMENTO (€)
XXXX	Attivi Materiali
	R&S			
	Servizi di Consulenza			
	E-Business			
TOTALE				

Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in euro)**XXXX: investimenti ammessi in Attivi Materiali**

Tipologia spesa	Spesa ammessa €
Studi preliminari di fattibilità,00
Suolo aziendale,00
Opere murarie e assimilate,00
Attrezzature, macchinari, impianti,00
software,00
TOTALE,00

XXXX: investimenti ammessi per il progetto di Ricerca e Sviluppo

Tipologia spesa	Spesa ammessa €
Spesa per Ricerca Industriale	
Personale,00
Strumentazione ed attrezzature,00
Consulenze e servizi equivalenti,00
Spese generali,00
Altri costi di esercizio,00
Spesa per Sviluppo Sperimentale,00
Personale,00
Strumentazione ed attrezzature,00
Consulenze e servizi equivalenti,00
Spese generali,00
Altri costi di esercizio,00
TOTALE RICERCA E SVILUPPO,00
TOTALE SPESE PER R&S,00

XXXX: investimenti in servizi di consulenza

Tipologia di spesa	Spesa ammessa €
EMAS,00
ISO 14001,00
ECOLABEL,00
SA8000,00
Programmi di Internazionalizzazione,00
Programmi di marketing internazionale,00
Partecipazione a fiere,00
Sviluppo di servizi ed applicazioni di e - business,00
TOTALE,00

2.1.1 Requisiti del programma di investimento

Il **Soggetto Beneficiario** ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla relativa normativa di riferimento:

- di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
- di avere la piena disponibilità degli immobili nell'ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;
- di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI**2.2.1 Data di avvio del programma di investimento**

La data di avvio del programma di investimento per il **Soggetto Beneficiario** corrisponde alla data relativa al primo titolo di spesa. Per quanto riguarda le attività di ricerca, se previste, la data di avvio corrisponde a quella relativa al primo titolo di spesa riferito alle voci di spese ammissibili per la ricerca o con la presentazione di

contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione.

In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dalla suddetta normativa di riferimento, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera q) delle premesse, pena l'inammissibilità del programma d'investimento. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento

Per la data di ultimazione, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, il **Soggetto Beneficiario** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal progetto definitivo entro e non oltre il **31/12/2014**, termine fissato dal progetto definitivo ammesso, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell'articolo 6. Il **Soggetto Beneficiario** si obbliga, altresì, a trasmettere alla **REGIONE**, entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.

2.2.3. Date di entrata in funzione e a regime del programma di investimento

Ai sensi della Circolare MAP n.9802902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione del programma di investimento.

La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma di investimento. Per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati

Il **Soggetto Beneficiario**, si obbliga, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari, esenti in misura almeno pari al 25% dei costi ammissibili da qualsiasi tipo di sostegno pubblico, rappresentati da finanziamenti a m/l o da risorse proprie entro i termini e con le modalità previste dalla Circolare MAP n.9802902 del 23 marzo 2006 e successiva modifiche e integrazioni per un importo non inferiore a quanto indicato nella seguente tabella.

Tabella 3

Soggetto Beneficiario	Mezzi finanziari (€)
Apporto mezzi propri,00
Finanziamento a m/l termine,00
Totale	4.303.000,00

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

3.1 Incremento occupazionale

Il **Soggetto Beneficiario** si obbliga a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento e così come indicato dalla **Determina di approvazione del progetto definitivo e di concessione provvisoria della agevolazioni**, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. :,::: unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:

Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)

Soggetto Beneficiario	Occupazione preesistente dichiarata	Occupazione prevista a regime	Incremento occupazionale (U.L.A.)
XXXX
Totale

Il suddetto incremento occupazionale sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del **Soggetto Beneficiario** occupati presso l'unità produttiva agevolata dal presente **Disciplinare**, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso.

È prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse con il presente **Disciplinare** al **Soggetto Beneficiario** qualora si registri uno scostamento in diminuzione rispetto all'occupazione prevista dal singolo programma di investimenti nell'esercizio a regime.

Il **Soggetto Beneficiario** si obbliga al mantenimento dell'incremento occupazionale raggiunto per n. **3** esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria



Sulla base degli esiti istruttori sul progetto definitivo presentato dal **Soggetto Beneficiario**, e tenuto conto di quanto previsto dalla **Determina di approvazione del progetto definitivo e di concessione provvisoria della agevolazioni** sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

Tabella 5a: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali e servizi di consulenza (Importi espressi in euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI e SERVIZI DI CONSULENZA	TOTALE AGEVOLAZIONE
XXXX
Totale

Tabella 5b: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo conformemente a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell'Avviso (Importi espressi in euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO	TOTALE AGEVOLAZIONE
XXXX
Totale

Tabella 5c: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in E-Business (Importi espressi in euro)

Soggetto Beneficiario	INVESTIMENTI IN E-BUSINESS	TOTALE AGEVOLAZIONE
XXXX
Totale

A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nelle precedenti Tabelle 5a 5b e 5c.

4.2 Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente **Disciplinare** con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam. Tale divieto è circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente

riferibili ai singoli beni e servizi oggetto del programma di investimenti di cui al presente **Disciplinare**.

4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni

Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____ del ____/____/_____, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui all'art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla **REGIONE**, di norma, secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.

Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al 50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.

La **REGIONE** erogherà tali rate in favore del **Soggetto Beneficiario**, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato dal **Soggetto Beneficiario**, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal presente **Disciplinare**, per l'erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

E' consentito che il **Soggetto Beneficiario** titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla **REGIONE** per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

5.1.2 Obblighi a carico del Soggetto Proponente

Sono a carico del **Soggetto Beneficiario** i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del

programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam;

- b. di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del programma;
- c. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente;
- d. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal **Disciplinare**;
- e. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- f. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", del "Governo italiano" e della "Regione Puglia" con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento, in particolare, sarà necessario inserire la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 'Investiamo nel vostro futuro' - Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.11".

Se previste le attività di ricerca relative all'Azione 1.1.2 e gli interventi a valere nell'ambito dell'Azione 1.4.1, la dicitura della targa dovrà contenere i riferimenti: "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 'Investiamo nel vostro futuro'- Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.2. - Asse I Linea di Intervento 1.1 e 1.4 - Azione 1.1.2 - Azione 1.4.1";

- h. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel **Disciplinare**, (successivo punto 6.7);



- j. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e successivamente risultanti non dovute maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento;
- k. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
- l. di procedere al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di cui al successivo punto 5.4.3;

m. **di rispettare la Clausola sociale** (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 30.11.2009), **come di seguito specificato:**

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento della emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;

n. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni:.....

5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni

5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

Il **Soggetto Beneficiario** può richiedere alla **REGIONE** l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50%

dell'agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (redatto in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella G. U. della Repubblica Italiana n. 132 del 09.06.2005 ed allo schema regionale approvato con DGR n.1181 del 18 maggio 2010 pubblicata sul B.U.R.P. n.97 del 01.06.2010, modificato in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 43.138 del 21.12.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 23.01.2013 ed allo schema regionale approvato con DGR n. 751 del 11 aprile 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 65 del 14.05.2013) ed essere sottoscritta con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A. verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della prima quota del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e, previa disponibilità da parte del Servizio di visura ordinaria che attesta la vigenza, di vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore del **Soggetto Beneficiario**.

5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

Il **Soggetto Beneficiario** può richiedere alla **REGIONE** l'erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile.

L'erogazione della seconda quota pari al 40% a titolo di anticipazione dell'agevolazione massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (redatto in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella G. U. della Repubblica Italiana n. 132 del 09.06.2005 ed allo schema regionale approvato con DGR n.1181 del 18 maggio 2010 pubblicata sul B.U.R.P. n.97 del 01.06.2010, modificato in conformità allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 43.138 del 21.12.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 23.01.2013 ed allo schema regionale approvato con DGR n. 751 del 11 aprile 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 65 del 14.05.2013) ed essere sottoscritta con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal successivo paragrafo 5.3.

5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A. verifica la conformità della richiesta di erogazione della seconda quota del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e, previa disponibilità da parte del Servizio di visura ordinaria che attesta

la vigenza del soggetto beneficiario, di vigente certificazione antimafia, DURC e altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l'erogazione della seconda rata del contributo a titolo di anticipazione in favore del **Soggetto Beneficiario**.

5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo

Nei casi in cui si sia provveduto all'erogazione del 90% del contributo, ai fini dell'erogazione del 10% finale nei confronti del **Soggetto Beneficiario**, si procederà con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della seconda ed ultima quota del contributo, dal successivo paragrafo 5.4.

5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti

5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di avanzamento

Il **Soggetto Beneficiario** si obbliga a trasmettere alla **REGIONE**, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di erogazione secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni indicate nell'apposita modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, ivi compresa quella utile per l'attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del presente **Disciplinare**.

La documentazione di spesa degli attivi materiali consiste nella copia conforme delle delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari, accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati e di quanto elencato nella modulistica fornita dall'Amministrazione regionale.

La documentazione di spesa degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in servizi di consulenza e sviluppo dell'e-business consiste nella copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro, del Libro Giornale per le spese di pertinenza, del Libro cespiti Ammortizzabili, del Registro IVA Acquisti, del DURC, dei contratti di prestazione di servizi e di consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nella documentazione giustificativa delle spese generali/altri costi d'esercizio, nonché nella documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.

5.3.2 Valutazione sull'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione all'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.

5.3.3 Verifica in corso d'opera sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo di I livello)

Le verifiche sulla realizzazione del programma di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un apposito **Gruppo di Verifica del primo SAL**, che procederà ad una verifica presso l'unità operativa oggetto del programma di investimenti da agevolare.

5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL

La **REGIONE**, ricevuto il positivo verbale del **Gruppo di Verifica** di cui al precedente punto 5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura ordinaria che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l'erogazione della rata delle agevolazioni.

5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

Il **Soggetto Beneficiario** si obbliga a trasmettere alla **REGIONE**, entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d'investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché la documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale. Per le attività di ricerca, se previste, il Soggetto Beneficiario dovrà presentare alla Regione una Relazione finale tecnico-scientifica redatta sulla base di uno schema che sarà fornito dall'Amministrazione Regionale.

5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei programmi di investimenti

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione dell'ultima quota di agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.

Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al programma agevolato della documentazione esibita dal **Soggetto Beneficiario** e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla realizzazione del programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3.

5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo di I livello)

Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un'apposita Commissione di Controllo, nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio di cui al punto j) delle premesse.

La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d'avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell'incarico. La Commissione, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l'unità locale del **Soggetto Beneficiario**, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni del presente **Disciplinare**, verificando tra l'altro:

- a) l'ammontare, per ciascun anno di investimento, delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati;
- b) per ciascun anno solare di imputazione, previa punzonatura o timbratura a secco della documentazione, l'ammissibilità, congruità e pertinenza di cui al programma agevolato delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;
- c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
- d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;

e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.

La Commissione è costituita da un rappresentante di Puglia Sviluppo S.p.A. oltre a due componenti, come di seguito individuati:

a) un componente dall'area tematica ingegneria (albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/2001);

b) un componente dell'area tematica economica (in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 513 del 24/04/2007).

Ai componenti della Commissione di Controllo sopra indicati alla lettera a) e b) è corrisposto un compenso che sarà liquidato dal Soggetto Beneficiario secondo le modalità seguenti.

Il compenso complessivo da corrispondere alla Commissione di Controllo è così determinato:

$$c = a + b$$

dove:

- "c" è l'importo del compenso complessivo spettante alla Commissione;
- "a" costituisce il rimborso per spese di viaggio, vitto ed eventualmente pernottamento ed è pari al 7% di "b" e comunque non superiore a € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali;
- "b" costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell'importo del programma di investimento.

I valori del coefficiente "b" di cui al punto precedente sono riportati nella tabella n.6, in corrispondenza di determinati valori dell'investimento.

Per importi dell'investimento ricompresi tra due valori tabellati, i valori di "b" sono determinati con interpolazione lineare.

I valori di "b" sono comunque ricompresi tra un valore minimo e un valore massimo nella misura corrispondente rispettivamente agli importi di investimento di euro 2.000.000,00 e euro 10.000.000,00.

Tabella n.6

IMPORTO INVESTIMENTO AMMESSO in €	COMPENSO VARIABILE "b" in €
Fino a 2.000.000,00	2.000,00
3.000.000,00	2.528,71
4.000.000,00	3.061,85
5.000.000,00	3.551,64
6.000.000,00	4.009,45
7.000.000,00	4.442,26
8.000.000,00	4.854,77
9.000.000,00	5.250,31
10.000.000,00	5.631,36

Qualora il programma di investimenti preveda anche attività di Ricerca e Sviluppo, la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche. In tal caso, all'incaricato viene riconosciuto, oltre al rimborso spese di cui al coefficiente "a", un compenso pari a € 2.500,00.

5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

Sulla base del positivo verbale della **Commissione** di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà:

- alla determinazione delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità di agevolazioni massime previste al punto 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo definitivo del contributo erogabile o delle quote da recuperare per il maggior contributo già erogato e gli interessi legali maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.

La **REGIONE** procederà alla emissione al **Soggetto Beneficiario**, previa disponibilità di visura ordinaria che attesta la vigenza, di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, della **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.

La **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** stabilirà, inoltre, a carico del **Soggetto Beneficiario**, le seguenti prescrizioni che lo stesso si obbliga fin da ora, con la sottoscrizione del presente **Disciplinare**, ad accettare, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo:

- a) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma;

- b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) di osservare, ove prevista, la "clausola sociale" ex art. 2 *Norme in materia di benefici pubblici* comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- e) di comunicare tempestivamente la data di entrata a regime degli impianti e il livello occupazionale raggiunto a tale data;
- f) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al punto 3.1 del precedente articolo 3;
- g) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- h) ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.

Emessa la **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni**, ricevuto il certificato camerale di vigenza del **Soggetto Beneficiario** comprovante l'insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, **Puglia Sviluppo S.p.A.**, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla **Regione** di disporre l'erogazione della seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

6.1 Variazione dell'ammontare degli investimenti

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti del **Soggetto Beneficiario** rispetto a quanto previsto dal presente **Disciplinare**, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.

6.2 Variazione della localizzazione dell'intervento agevolato

Ogni variazione della localizzazione di ogni investimento in zona diversa da quella originariamente prevista dal presente **Disciplinare**, purché sempre all'interno della Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà essere espressamente autorizzata dalla **REGIONE**.

Nelle more della sopraccitata autorizzazione della **REGIONE** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento

La **REGIONE**, su richiesta del **Soggetto Beneficiario** da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione dell'investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., una proroga del termine di completamento degli investimenti.

6.4 Divieto di cessione del Disciplinare

Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente **Disciplinare**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati

Operazioni di carattere societario riguardanti il **Soggetto Beneficiario** comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalizzate in conformità a quanto previsto dalla Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attività di ricerca, se previste, nei succitati casi occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli obiettivi di ricerca previsti.

Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate operazioni con riguardo all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto e trasmetterà alla **REGIONE** un motivato parere circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

La **REGIONE**, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

6.6 Variazioni



Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali a ciascun piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla **REGIONE** previa valutazione di Puglia Sviluppo S.p.A.

Non costituiscono variazioni da assoggettare all'autorizzazione della **REGIONE** tutte quelle modifiche che attengono a: condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature; identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo; modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento; variazioni di costo in diminuzione delle singole macrovoci di spesa nel limite del 20% dell'importo previsto nel progetto definitivo.

Per le attività di ricerca, se previste, le variazioni di costi non sono soggette ad autorizzazione preventiva qualora ogni voce di spesa variata non risulti ridotta in misura superiore al 10% di quanto ammesso a finanziamento, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013 n. 74 del 29/08/2012 (B.U.R.P. n. 131 del 06/09/2012).

6.7 Modifiche sostanziali

Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento del **Soggetto Beneficiario** che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

7.1 Controlli e ispezioni

La **REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A.**, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all'impiego dei fondi comunitari, nei confronti del **Soggetto Beneficiario**, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento

Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, il **Soggetto Beneficiario** a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare alla **REGIONE** e a **Puglia Sviluppo S.p.A.**, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

Infine il **Soggetto Beneficiario** dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Termini di revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni al **Soggetto Beneficiario** sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dalla **REGIONE** anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della **Commissione**, nei casi previsti dall'art. 84 del Regolamento Regionale n. 5 del 20/02/2012 (BURP n. 29 del 24/02/2012) recante: " Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011" e dall'art. 13 dell'Avviso.

8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verificano anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dall'art. 84 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della regione Puglia e dall'art. 13 dell'Avviso:

- a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte

da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla **REGIONE**, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla **Commissione** nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il **Soggetto Beneficiario** ne abbia dato precedente segnalazione;

- b) sia variata, senza l'autorizzazione della **REGIONE**, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
- c) per le attività di ricerca, se previste, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto nominato da Puglia Sviluppo S.p.A. evidenzi il mancato rispetto ex-post del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi dell'Allegato 2 all'**Avviso**;
- d) non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della regione Puglia e dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso;
- e) non siano stati rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", del "Governo italiano" e della "Regione Puglia" con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento, in particolare, sarà necessario inserire la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 "Investiamo nel vostro futuro" - Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.11".

Se previste le attività di ricerca relative all'Azione 1.1.2 e gli interventi a valere nell'ambito dell'Azione 1.4.1, la dicitura della targa dovrà contenere i riferimenti: "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 "Investiamo nel vostro futuro"- Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.11. - Asse I Linea di Intervento 1.1 e 1.4 - Azione 1.1.2 - Azione 1.4.1;

- f) non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;

- h) non sia stata osservata, ove prevista, la "clausola sociale" ex art. 2 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- i) siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;
- j) sia registrato nell'esercizio a regime uno scostamento in diminuzione dell'incremento occupazionale;
- k) non venga rispettato l'obbligo del mantenimento dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime;
- l) non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
- m) venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- n) qualora senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
- o) il **Soggetto Beneficiario** non trasmetta alla **REGIONE**, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate;
- p) il **Soggetto Beneficiario** non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente **Disciplinare**, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
- q) il **Soggetto Beneficiario** abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- r) gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal punto 2.2.2 del precedente articolo 2;
- s) il **Soggetto Beneficiario** realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

Il **Soggetto Beneficiario**, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accetta di venire incluso nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento

pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte del **Soggetto Beneficiario**, lo stesso sarà considerato rinunziatario del finanziamento, che pertanto verrà revocato.

8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare

Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla **REGIONE** nei confronti del **Soggetto Beneficiario** per il cui investimento industriale si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.

8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente al **Soggetto Beneficiario** al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate, in tutti gli altri casi applicabili previsti dall'art. 84 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della regione Puglia e dall'art. 13 dell'Avviso:

- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
- b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini come eventualmente prorogati;
- c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del **Soggetto Beneficiario** precedente all'erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione e s.m.i.;
- d) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni.

Nell'ipotesi sub **a)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il **Soggetto Beneficiario** comunica tempestivamente alla **REGIONE** l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il **Soggetto Beneficiario** ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione

distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **b)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **c)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo qualora il **Soggetto Beneficiario** nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all'investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo nei confronti del **Soggetto Beneficiario** che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corrisponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati

I crediti della **REGIONE** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Disciplinare**, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Disciplinare**, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico del **Soggetto Beneficiario**.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Disciplinare** è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Qualsiasi modifica del presente **Disciplinare** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Disciplinare** e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.

Bari,

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Dirigente del Servizio Competitività dei sistemi produttivi

**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l'Innovazione**

Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione



XXXX

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Ai sensi per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del **Disciplinare**:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Bari,

XXXX

Rappresentante del Soggetto Beneficiario
